


Pubblicato il 25/11/2025

N. 02631/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2025, proposto da Sciarrino Giusi, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Valenza e Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Comune di Carini, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Lentini Vincenzo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- della nota prot. 34164 del 26.06.2025, con cui il Comune di Carini ha parzialmente respinto un'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente con nota prot. 28010 del 28 maggio 2025, successivamente integrata con nota prot. 29278 del 4 giugno 2025;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso in esame la ricorrente, dipendente del Comune di Carini con la qualifica di istruttore contabile, ha agito per l'accertamento del suo diritto di accedere alla documentazione concernente, tra l'altro, *"...la valutazione della performance dei dipendenti comunali con qualifica di istruttore contabile per gli anni 2023/2024"*, alle *"...le schede di valutazione personale della performance, dei dipendenti comunali con la qualifica di Istruttore contabile, per gli anni 2023 e 2024"*, ed alle *"schede di valutazione personale della performance, dei dipendenti comunali appartenenti al Servizio Autonomo Legale negli anni 2022 e 2023, oltre eventuali relazioni sottoscritte, report o rendicontazione protocollata del lavoro svolto, utilizzate ai fini della valutazione della performance individuale per il medesimo periodo"*.

Ritenuto che tali soggetti siano da considerare tutti controinteressati in quanto potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento del ricorso *in parte qua*;

Considerato che il mezzo di tutela è stato notificato ad un solo controinteressato e che, di conseguenza, deve essere ordinata, ai sensi degli artt. 116, primo comma, e 49, primo comma, del codice del processo amministrativo, l'integrazione del contraddittorio in favore di tutti i dipendenti del Comune di Carini con la qualifica di istruttore contabile, nonché di tutti i dipendenti del Servizio Autonomo Legale del medesimo Comune;

Ritenuto pertanto:

- di disporre che la resistente Amministrazione provveda nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a comunicare alla ricorrente l'elenco di tutti i controinteressati come sopra indicati;
- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo

congiuntamente a copia della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla comunicazione dell'elenco predetto e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena l'improcedibilità del ricorso;

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito istituzionale del Comune di Carini, con le modalità di seguito esposte:

- l'avviso dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

- il testo integrale del ricorso introduttivo;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che il Comune di Carini dovrà inoltre provvedere:

- a pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e specifichi la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto infine di dover rinviare la trattazione della causa alla camera di consiglio

indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) così provvede:

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso congiuntamente a copia della presente ordinanza ai controinteressati, secondo quanto specificato in motivazione;
- onera la resistente Amministrazione di provvedere agli altri adempimenti connessi alla disposta notifica per pubblici proclami ed al deposito della documentazione indicata, con le modalità e nei termini pure indicati in motivazione.

Rinvia per la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO